



DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE BASILICATA

- Testo Coordinato -



1. Finalità e campo di applicazione

1.1. Le presenti Disposizioni operative sono adottate in coerenza con:

- a) il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 *“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”* e ss. mm. e ii, nel seguito indicato anche come *“Decreto Legislativo”*;
- b) le *“Linee guida nazionali per l'attestazione della prestazione energetica degli edifici”* di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015, nel seguito indicate anche come *“Linee guida nazionali”*;
- c) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 *“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”*, nel seguito indicato anche come *“Decreto requisiti minimi”*.
- d) il *Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 “Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”*;

1.2. Le presenti Disposizioni operative definiscono il sistema di acquisizione degli attestati di prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari (APE) ubicati sul territorio della regione Basilicata, al fine di razionalizzare le procedure ed acquisire le informazioni necessarie a:

- a) definire il sistema di monitoraggio e controllo degli APE trasmessi ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5 del Decreto Ministeriale di approvazione delle Linee guida nazionali, con i criteri fissati dal paragrafo 8.1.1 delle medesime Linee guida nazionali;
- b) alimentare il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE) previsto dall'articolo 6 del Decreto Ministeriale di approvazione delle Linee guida nazionali, con i criteri fissati dal paragrafo 8.1.2 delle medesime Linee guida nazionali.

2. Modalità di attestazione della prestazione energetica degli edifici.

2.1. Sono abilitati ad attestare la prestazione energetica degli edifici e degli immobili sul territorio della regione Basilicata, mediante la redazione dell'APE, tutti i soggetti riconosciuti come soggetti certificatori ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 75/2013.

2.2. I soggetti certificatori attestano, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del D.P.R. 75/2013.

2.3. Il calcolo della prestazione energetica degli edifici può essere eseguito esclusivamente utilizzando strumenti di calcolo e software commerciali in possesso della certificazione di garanzia di conformità, rilasciata dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI), ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del *Decreto requisiti minimi*.

2.4. A partire dalle ore 00.00 del 16/09/2016, l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e degli immobili sul territorio della regione Basilicata è effettuata dai soggetti certificatori esclusivamente con modalità telematica attraverso l'apposita sezione del sito internet istituzionale della Regione Basilicata, e tramite l'uso della firma digitale.



- 2.5. A partire dal medesimo termine indicato al paragrafo 2.4, gli attestati di prestazione energetica inviati con modalità diverse da quella indicata nelle presenti disposizioni operative si considerano come non prodotti e dunque non validi agli effetti di legge.
- 2.6. Ai fini della validità dell'attestazione della prestazione energetica dell'edificio e/o dell'immobile, l'APE deve rispettare tutte le seguenti condizioni:
- deve essere reso esclusivamente secondo il modello di cui all'Appendice B delle Linee guida nazionali,
 - deve essere reso nel rispetto di quanto statuito dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e dall'art. 15 comma 1 del Decreto Legislativo in materia di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà,
 - deve essere reso esclusivamente sotto forma di file avente estensione .PDF firmato digitalmente dal soggetto certificatore,
 - insieme al file avente estensione .PDF firmato digitalmente è obbligatorio inoltrare il corrispondente file avente estensione .XML, anche esso firmato digitalmente dal soggetto certificatore, contenente il tracciato generato dal software utilizzato per la redazione dell'APE.
- 2.7. I soggetti certificatori dichiarano, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, l'esatta corrispondenza delle informazioni contenute nel file .XML rispetto all'APE in formato .PDF.

3. Procedura per l'inoltro degli Attestati di Prestazione Energetica (APE).

- 3.1. Ai fini dell'inoltro degli APE è necessario che il soggetto certificatore sia in possesso di un valido servizio di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata.
- 3.2. La procedura per l'inoltro degli APE comprende le seguenti azioni:
- preventiva registrazione del soggetto certificatore ai servizi on line della Regione Basilicata <http://servizi.basilicatanet.it/servizi/index.jsp>,
 - accesso all'apposita sezione dedicata del portale istituzionale della Regione Basilicata con le credenziali ottenute e/o tramite il dispositivo di firma digitale,
 - compilazione dell'istanza telematica seguendo le indicazioni contenute nella procedura informatica,
 - inoltro dell'istanza telematica, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente,
 - inoltro della attestazione della prestazione energetica (APE) costituita dai due file (.PDF e .XML) firmati digitalmente.
- 3.3. Gli APE regolarmente inoltrati saranno automaticamente registrati al protocollo generale dell'ente con assegnazione di numero, data e ora di arrivo. Ai fini della verifica del rispetto del termine e dei contenuti dell'APE, farà fede esclusivamente quanto rilevato dal sistema informativo.
- 3.4. L'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai soggetti certificatori all'atto della registrazione costituisce l'unico recapito a cui l'Amministrazione invierà eventuali comunicazioni relative alla presente procedura.
- 3.5. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da errore nell'indicazione del recapito di posta elettronica certificata.